

	Allegato "A" alla raccolta n. 4967	
	STATUTO	
	della	
	"FONDAZIONE ARTICOLO 3 COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA ETS"	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA	
	E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE ARTICOLO	
	3 COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA ETS" in breve "FONDAZIONE	
	ARTICOLO 3 ETS" .	
	La Fondazione viene costituita nel rispetto del D.Lgs 3 lu-	
	glio 2017, n. 117 (Riforma del Terzo Settore) e del Codice	
	Civile.	
	La Fondazione ha sede nel Comune di Spoleto (PG).	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
	mere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indi-	
	rizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie i-	
	stituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali.	
	La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.	
	ART. 2 - SCOPO ED ATTIVITA'	
	La Fondazione intende perseguire le finalità indicate dalla	
	Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 3 comma 2 do-	
	ve la Repubblica, preso atto della disuguaglianza sostanzia-	
	le delle condizioni dei cittadini sul piano economico e so-	
	ciale e della insufficienza del solo principio di uguaglian-	
	za formale, assume l'impegno a rimuovere gli ostacoli che im-	
	pediscono l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.	

	La Fondazione, ispirandosi al suddetto proposito, si propone	
	di intervenire attivamente a favore dei soggetti più deboli	
	attraverso iniziative volte alla rimozione degli ostacoli e-	
	vocati dal citato art. 3, iniziative tese a garantire ugua-	
	glianza di opportunità di tutti i cittadini meritevoli.	
	La Fondazione non ha scopo di lucro, viene costituita per fi-	
	nalità sociali e solidaristiche relative allo sviluppo ed al	
	benessere delle comunità sociali in ambito locale e naziona-	
	le, e si propone di raggiungere detti scopi perseguendo fina-	
	lità civiche nel campo della promozione, dell'aiuto, del so-	
	stegno e della valorizzazione culturale della persona e del-	
	la famiglia, svolgendo la sua attività nel settore socio cul-	
	turale ed assistenziale, svolgendo una o più attività di in-	
	teresse generale in forma di: azione volontaria; erogazione	
	gratuita di denaro, beni o servizi; di mutualità; di produ-	
	zione o scambio di beni o servizi.	
	La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusi-	
	va o principale, delle seguenti attività di interesse genera-	
	le di cui all'articolo 5 primo comma del D.Lgs 117/2017:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1	
	e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modifica-	
	zioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge	
	5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112,	
	e successive modificazioni; (lettera a)	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	

	si della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazio-	
	ni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-	
	nalità educativa; (lettera d)	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-	
	glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazio-	
	ne accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusio-	
	ne dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e ri-	
	ciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché	
	alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai	
	sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (lettera e)	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22	
	gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lettera f)	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo; (lettera i)	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al suo successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto del-	
	la povertà educativa; (lettera l)	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-	
	ti; (lettera r)	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 a-	

	gosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; (lettera s)	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-	
	stiche; (lettera t)	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di in-	
	teresse generale a norma del presente articolo; (lettera u).	
	La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e stru-	
	mentalì rispetto alle attività di interesse generale sopra	
	indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti	
	di cui agli articoli 6 e 7 D.Lgs n. 117 del 2017.	
	ART. 3 - PATRIMONIO	
	Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ri-	
	cavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è inte-	
	ramente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statuta-	
	ria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Il Patrimonio è composto da:	
	a) fondo di dotazione;	
	b) fondo di gestione.	
	- Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:	
	-- inizialmente dal fondo di dotazione del valore di Euro	
	30.000,00 (trentamila virgola zero zero);	
	-- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre uti-	

	lità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettua-	
	ti dai fondatori e successivamente dai benefattori, i quali	
	possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni	
	di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a	
	detto fondo;	
	-- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera-	
	zione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata	
	ad incrementare il patrimonio;	
	-- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Euro-	
	pea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pub-	
	blici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a	
	fondo di dotazione.	
	- Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'atti-	
	vità istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così	
	costituito:	
	-- inizialmente dal fondo di gestione del valore di Euro	
	170.000,00 (centosettantamila virgola zero zero);	
	-- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e	
	dalle attività della Fondazione medesima;	
	-- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;	
	-- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di ge-	
	stione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione	
	dal Consiglio di Amministrazione;	
	-- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti	
	territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere;	

	-- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori	
	e benefattori;	
	-- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, stru-	
	mentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte	
	pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valo-	
	re.	
	Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il	
	perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fonda-	
	zione stessa.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accetta-	
	re donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei be-	
	ni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali del-	
	la Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione	
	in relazione agli obblighi da assumere.	
	ART. 4 - FONDATORI, VOLONTARI E ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	1) Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto	
	costitutivo.	
	2) Sono Volontari (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017, e	
	con l'obbligo di essere iscritti in un apposito registro) le	
	persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in fa-	
	vore della comunità e del bene comune, anche per il tramite	
	della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le	
	loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle perso-	
	ne e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nean-	

	che indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'atti-	
	ività.	
	Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione	
	tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effet-	
	tivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,	
	entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabi-	
	lite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi	
	spese di tipo forfettario.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni al-	
	tro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite	
	la quale svolge la propria attività volontaria.	
	L'accettazione del nuovo partecipante o volontario è delibe-	
	rata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assolu-	
	ta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le at-	
	tività perseguite e con l'attività di interesse generale	
	svolta. La richiesta di ammissione va presentata all'organo	
	di amministrazione su domanda dell'interessato. La delibera-	
	zione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei	
	volontari. Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessan-	
	ta giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della do-	
	manda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del	

	D.Lgs. 117/2017.	
	3) Sono organi della Fondazione:	
	a) - il Consiglio di Amministrazione;	
	b) - il Comitato Esecutivo, se nominato;	
	c) - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	d) - il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se	
	nominato;	
	e) - il Segretario Generale - Tesoriere;	
	f) - il Comitato Scientifico, se nominato;	
	g) - l'Organo di Controllo;	
	h) - il Revisore Legale, se nominato o richiesto dalla leg-	
	ge.	
	ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo	
	di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri.	
	Il numero dei Consiglieri e la durata in carica del primo	
	Consiglio di Amministrazione è stabilito all'atto della co-	
	stituzione della Fondazione. Spetta ai fondatori, ed in man-	
	canza di entrambi i fondatori, ai discendenti di questi, la	
	determinazione del numero dei consiglieri.	
	2) Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione i	
	fondatori, fino a revoca o dimissioni.	
	3) I membri non di diritto del Consiglio di Amministrazione,	
	- ove deliberata la sua composizione in un numero superiore	
	a 2 (due) - vengono designati dai fondatori ed in mancanza	

	di entrambi i fondatori dai discendenti di questi.	
	Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in	
	carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere ri-	
	nominati.	
	4) Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno	
	il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, nonché	
	il Segretario Generale; sia il Vice Presidente se nominato,	
	sia il Segretario Generale, sostituiscono il Presidente in	
	tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento del-	
	lo stesso. Il Presidente, il Vice Presidente se nominato,	
	ed il Segretario Generale durano in carica fino all'approva-	
	zione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo	
	alla loro nomina, e possono essere rinominati.	
	5) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazio-	
	ne del proprio Presidente ovvero su richiesta di almeno due	
	componenti. La convocazione è portata a conoscenza di tutti	
	gli aventi diritto con le modalità ritenute più idonee e do-	
	cumentate, con l'indicazione del luogo e dell'ordine del	
	giorno da trattare. Non è ammessa la presenza per delega. Il	
	Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed è validamente costituito quando sono presenti	
	la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei	
	presenti, ma con un minimo di due voti favorevoli. In caso	
	di parità di voti prevale il voto del Presidente - o in sua	

	assenza - del Segretario Generale o del Vice Presidente se	
	nominato nell'ordine indicato.	
	Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il	
	diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può	
	svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti	
	di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferen-	
	za) a condizione che:	
	- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazio-	
	ne degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e comunicare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno.	
	Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche	
	di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comuni-	
	cazione a distanza.	
	Con precipuo riferimento ai compiti del Consiglio di Ammini-	
	strazione, esso è titolare di tutti i poteri necessari per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. E'	
	in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina del-	
	l'attività della Fondazione.	
	6) Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Con-	
	trollo ed il Revisore Legale dei Conti, ove non nominati in	

		sede di costituzione.	
		Nomina inoltre i componenti del Comitato Scientifico. Il Con-	
		siglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei	
		propri poteri al Presidente e/o ad uno o più Consiglieri De-	
		legati.	
		7) La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è un uf-	
		ficio gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenu-	
		te, purchè regolarmente giustificate, il cui rimborso sarà	
		regolato da un predisponendo regolamento interno della fonda-	
		zione.	
		8) Il componente del Consiglio di Amministrazione che con-	
		travviene ai principi ispiratori della fondazione può essere	
		escluso con deliberazione del Consiglio stesso.	
		Le dimissioni del consigliere vanno presentate in forma	
		scritta al Consiglio di Amministrazione che delibera in meri-	
		to.	
		9) Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o par-	
		te dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto dal Pre-	
		sidente e numero 2 (due) Consiglieri. Il Comitato Esecutivo	
		è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adatta-	
		menti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio di Ammi-	
		nistrazione. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire,	
		ad uno o più dei suoi componenti oppure, a mezzo del Presi-	
		dente, anche ad estranei, mediante apposite procure, il pote-	
		re di compiere determinati atti o categorie di atti in nome	

	e per conto della Fondazione.	
	ART. 6 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato	
	per la prima volta all'atto della costituzione della Fonda-	
	zione.	
	2) In caso di dimissioni, morte o gravi inadempienze, ritenu-	
	te tali dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo prov-	
	vede ad eleggere, un Presidente tra i fondatori e, in mancan-	
	za, tra gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.	
	3) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazio-	
	ne di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione del-	
	le delibere del Consiglio di Amministrazione.	
	4) Per il compimento degli atti di ordinaria/straordinaria	
	amministrazione deve essere preventivamente autorizzato dal	
	Consiglio. Il Consiglio può attribuire al Presidente poteri	
	di ordinaria amministrazione in via continuativa.	
	5) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	6) Adotta, ricorrendo casi di necessità ed urgenza, ogni	
	provvedimento opportuno anche relativo ad atti straordinari,	
	con l'obbligo di riferire per iscritto al primo consiglio da	
	convocare entro 30 (trenta) giorni per la ratifica del suo o-	
	perato.	
	ART. 7 - SEGRETARIO GENERALE (TESORIERE) - VICE PRESIDENTE	
	DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	

	1) Il Consiglio di Amministrazione al suo interno nomina il	
	Segretario Generale e può nominare il Vice Presidente che re-	
	stano in carica per la durata del Consiglio che li ha nomina-	
	ti.	
	2) Il Segretario Generale e/o il Vice Presidente esercitano	
	tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio, coadiuvano il	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, del quale attua	
	le disposizioni; sovrintendono a tutti gli uffici e servizi	
	della Fondazione, compresi quelli di natura economica, e	
	provvedono al buon andamento di essi.	
	3) Al Segretario Generale e/o al Vice Presidente potranno es-	
	sere conferiti poteri di firma e di rappresentanza della Fon-	
	dazione di fronte a terzi, ferma restando la loro funzione	
	di cui al precedente articolo 5 in caso di assenza o impedi-	
	mento del Presidente, con conseguenti poteri di rappresentan-	
	za ex art. 6 dello statuto.	
	Il Segretario Generale svolge le funzioni di Tesoriere e so-	
	vrintende alla corretta gestione economica dell'Ente.	
	ART. 8 - COMITATO SCIENTIFICO	
	Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazio-	
	ne, qualora nominato, ed è composto da un numero variabile	
	di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni	
	italiane e straniere particolarmente qualificate, di ricono-	
	sciuto prestigio e spiccata professionalità nelle materie di	

	interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico svolge,	
	in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una	
	funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale	
	delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il	
	Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il pa-	
	rere per definire gli aspetti culturali delle singole manife-	
	stazioni di rilevante importanza. I membri del Comitato	
	Scientifico durano in carica per il periodo determinato dal	
	Consiglio di Amministrazione all'atto della loro nomina e	
	possono essere riconfermati. L'incarico può cessare per di-	
	smissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico	
	è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente	
	della Fondazione.	
	ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO	
	Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da	
	un Organo di Controllo composto da un solo membro effettivo,	
	che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui	
	all'articolo 2397, II comma, c.c., ed al quale si applica	
	l'articolo 2399 c.c.. L'Organo di controllo resta in carica	
	fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo eserci-	
	zio successivo alla nomina, e può essere rinominato.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del decre-	
	to legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili,	

	nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso	
	esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non	
	sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale	
	dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Reviso-	
	re Legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Con-	
	trollo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osser-	
	vanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
	ciale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui a-	
	gli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che	
	il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle li-	
	nee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bi-	
	lancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dall'Organo di Controllo.	
	L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, an-	
	che individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed	
	a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'an-	
	damento delle operazioni della Fondazione o su determinati	
	affari.	
	ART. 10 - REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del	
	D.Lgs 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, il Re-	
	visore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne della Fondazione. E' scelto tra soggetti con competenza	
	in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro	

	dei Revisori Legali dura in carica fino all'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla no-	
	mina, e può essere rinominato.	
	Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi	
	causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad elegge-	
	re altro Revisore.	
	Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affida-	
	te all'Organo di Controllo di cui all'articolo 9 del presen-	
	te Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti,	
	ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del ci-	
	tato D.Lgs 117/2017.	
	ART. 11 - SCIoglimento	
	Il Consiglio di Amministrazione che delibera lo scioglimento	
	della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilirà i criteri	
	per la devoluzione del patrimonio residuo.	
	Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017, in caso di estinzio-	
	ne o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo	
	parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma	
	1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad al-	
	tri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statuta-	
	rie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e con-	
	dizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni	
	della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie	
	e regolamenti.	

	Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di rice-	
	zione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad i-	
	noltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo	
	le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo	
	2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso posi-	
	tivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo	
	compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.	
	ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED	
	ESTINZIONE	
	1) L'esercizio annuale ha inizio il giorno 1 gennaio e termi-	
	na il giorno 31 dicembre di ciascun anno.	
	2) Ai fini dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017 è vietata la di-	
	stribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestio-	
	ne, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associa-	
	ti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri com-	
	ponenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di	
	ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di ge-	
	stione per la realizzazione delle attività istituzionali ed	
	a quelle ad esse strettamente connesse.	
	3) Le modifiche allo statuto, purchè compatibili con le leg-	
	gi vigenti e con la natura della Fondazione, devono essere	
	proposte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione e con	
	maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.	

	ART. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Fonda-	
	zione e ciascun componente degli organi statutari, che abbia-	
	no per oggetto diritti disponibili e/o impugnazioni di deli-	
	bere degli organi statutari, comprese quelle promosse da am-	
	ministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, con la	
	sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'in-	
	tervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno deferi-	
	te, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso	
	la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio dell'Um-	
	bria, alla decisione di un Arbitro unico nominato dal Comita-	
	to tecnico della Camera Arbitrale della Camera di Commercio	
	dell'Umbria in conformità del suo Regolamento vigente.	
	Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secon-	
	do il Regolamento di procedura della predetta Camera Arbitra-	
	le - che i soggetti interessati, fin d'ora, riconoscono vin-	
	colante nel testo che risulterà vigente - e l'Arbitro deci-	
	derà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle di-	
	sposizioni di legge, la decisione sarà espressa in un lodo i-	
	doneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art.	
	825 c.p.c..	
	ART. 14 - DISPOSIZIONI DI RINVIO - REGOLAMENTO	
	Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente	
	statuto si applicano le disposizione del Codice del Terzo	
	Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117	

[illegible]

